

**PARERE MOTIVATO
n. 169 del 15 DICEMBRE 2015**

**Oggetto: Comune di VEGGIANO (PD). PUA n. 1 Piano di Recupero del Maglificio GCP srl e PUA n. 2 Piano di Lottizzazione per insediamenti commerciali, ludico sportivi e direzionali, ricettivi.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Maglificio G.C.P. s.r.l., legalmente rappresentato dalla Sig.ra Rigon Angela, Cesarato Andrea e Cesarato Nicola con pec del 02/09/2015 acquisita al protocollo regionale ai numeri 372234 e 372249 del 17/09/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Pua n. 1 Piano di Recupero del Maglificio G.C.P. s.r.l. e per il Pua n. 2 Piano di Lottizzazione per insediamenti commerciali, ludico sportivi, direzionali, ricettivi nel Comune di Veggiano (PD):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare.

CONSIDERATO che con nota prot n. 386755 del 28/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Veggiano (PD)
- Apav Dipartimento di Padova
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione
- Azienda Ulss n. 16 Padova
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
- Comune di Mestrino
- Sezione Urbanistica
- Istituto Regionale Ville Venete
- Consiglio di Bacino Brenta
- Comando Provinciale Vigili del fuoco di Padova
- Etra s.p.a.
- Veneto Strade s.p.a.
- Protezione Civile Provincia di Padova

CONSIDERATO che con nota prot n. 384728 del 25/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

VISTA la nota del Comune di Comune di Veggiano, prot. n. 6039 del 01/10/2005, acquisita al prot. regionale n. 398001 del 05/10/2015, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Comune di Mestrino con pec acquisita al prot. regionale n. 391106 del 30/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



“

In riferimento alla pratica in oggetto, visti la documentazione come ottenuta all'indirizzo web, <http://repository.regione.veneto.it/public/98490e123ceea146a3b9b03472ff2e28.php?lang=it&d1=true#> si esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. Rispetto, da parte delle attività insediabili, del Piano di Zonizzazione Acustica vigente, come disponibile nel portale web di quest'Ente;
 2. Ampliamento della piattaforma stradale, per minimo ml.7.00, sino al limite del comparto PUA 2, di Via Gazzo in Comune di Veggiano = Via Adige in Comune di Mestrino (il confine comunale è ubicato in mezzera strada) idonea a sopportare due corsie (accesso e recesso da SR 11) per senso di marcia (minimo ml.3.00 netti per singola corsia) con adeguata urbanizzazione (pubblica illuminazione, sottoservizi e marciapiedi per entrambi i lati della piattaforma stradale) della stessa a servizio anche degli insediamenti esistenti in territorio comunale di Mestrino.
- ETRA s.p.a. con nota prot. n. 0082434 del 21/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 430687 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

“

In risposta alla Vs richiesta del 28/09/2015 Vs prot. 386755 Ns prot. 76244 del 28/09/2015 per ottenere il parere tecnico sulle opere di Ns competenza, relative al progetto in data gen-2015 da Voi trasmesso, si precisa che è stato esaminato il Piano di lottizzazione e sono state dedotte le seguenti considerazioni:

A. Acquedotto

1. In via Pedagni, Gazzo e via Mestrina e nelle strade limitrofe esiste la rete idrica di distribuzione ed è possibile, previo estendimento, allacciare il piano in oggetto. Poiché il progetto esecutivo sarà redatto dalla scrivente ad opere iniziate, attendiamo Vs riscontro chiedendoVi fin d'ora alcune precisazioni:
2. n. unità immobiliari per lotto;
3. posizione pozzetti, tenendo presente che minori sono gli allacci minori sono gli oneri;
4. posizionamento degli eventuali allacci per le aree/aiuole verdi;
5. specificare se vi sono richieste particolari di forniture od antincendio uso privato (autorimesse > 9 posti auto).
6. ai fini fiscali, specificare la quota (percentuale) di piano oggetto ad uso abitativo, allegando opportuna documentazione.

B. Fognature

- a. La zona oggetto di intervento è dotata di fognatura, con recapito all'impianto di depurazione, necessita pertanto realizzare la nuova rete ed allacci per collegarsi alle condotte esistenti.
Presentare elaborati completi di file in pdf ed una planimetria per rete idrica in DWG:
- b. Profili, preferibilmente sovrapposti con le meteoriche in modo da individuare le interferenze e relative risoluzioni, distanze progressive e parziali, quota scorrimento fognatura, quota strada, pendenza, materiale e DN, sezione stradale tipo;



c. le specifiche tecniche dei materiali da usare, copertura non inferiore ad 1,00 ml tra quota strada ed estradosso tubazione (*relazione geotecnica ed analisi chimica del terreno, compatibilità con il materiale proposto, calcolo di verifica che giustifichi la scelta del materiale con eventuali accorgimenti tecnici di posa*);

Gli elaborati devono indicare le aree da cedere al comune e le aree che rimangono private (ovvero private ad uso pubblico).

Da quanto finora esposto si esprime il parere che il progetto sia fattibile ma naturalmente richiede una successiva fase di approfondimento e **progettazione esecutiva/definitiva** che Etra S.p.A. si riserva di valutare.

Le opere di competenza Etra non possono in alcun modo essere iniziate in assenza del progetto esecutivo e Ns approvazione.

A tale scopo Etra S.p.A. si rende disponibile ad una fattiva cooperazione.

Si allega:

- copia modulo per versamento diritti di istruttoria,
- copia caposaldi ai quali devono essere riferite le quote.

Qualora le condotte sia idriche che fognarie comprensivi di allacciamenti ed impianti, **ricadano in proprietà privata** deve essere inviato ad Etra spa la seguente documentazione:

- Gli estremi della ditta proprietaria con recapiti telefonici/mail, indirizzo;
 - L'estratto di mappa aggiornato con riportato il tracciato della servitù (lunghezza, larghezza), la tipologia del servizio;
 - Le planimetrie della lottizzazione con evidenziate le zone interessate, sia in formato cartaceo che in dwg;
 - Documentazione fotografica dei lavori realizzati;
 - La stipula sarà fissata presso i notai indicati da Etra.
- L'Arpav Dipartimento di Padova con pec prot. n. 0106952 del 02/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 442394 del 02/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 3867755 del 28/09/2015, esaminata la documentazione, si ritiene opportuno effettuare i seguenti rilievi:

- Inquinamento acustico – le aree in esame, in particolare quella individuata dal PdR del maglificio, risultano essere sul lato di via Gazzo al confine con il comune di Mestrino che risulta essere dotato di Piano di Classificazione Acustica. Da un primo esame l'area a confine risulta essere classificata in classe IV e sono presenti alcuni edifici sul lato di via Gazzo di competenza del Comune di Mestrino. Si raccomanda che in fase di progettazione dell'edificio riqualificato e di insediamento della nuova attività venga valutato il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, nei confronti di possibili recettori.
- Inquinamento luminoso – sono indicati nella valutazione ambientale gli accorgimenti per il rispetto della legge sull'inquinamento luminoso; tali aspetti potranno essere approfonditi nello specifico progetto illuminotecnico, come previsto dalla stessa normativa, relativamente all'illuminazione stradale e dei parcheggi, ma anche all'eventuale illuminazione esterna delle attività commerciali."



- L'Azienda Ulss n. 16 con pec prot. n. 89178 del 26/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 431693 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

- Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Siano effettuate le valutazioni relative agli ambiti di trasformazione volte ad accertare la presenza di possibili fattori di rischio idrogeologico e altri fattori di rischio connessi con la peculiarità del territorio. Le opere edilizie siano realizzate tenendo conto dell'andamento delle quote altimetriche e delle caratteristiche del terreno;
- b) Sia valutata, con l'espansione delle nuove aree/superfici impermeabili sul territorio, la necessità di prevedere all'allontanamento delle acque meteoriche secondo la normativa vigente e non gravando sui sistemi esistenti;
- c) Per eventuali piani interrati dei fabbricati siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazione dalle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;
- d) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclo-pedonale, garantendo il collegamento continuo di tali percorsi (con particolare riguardo agli attraversamenti) ed un pratico e sicuro utilizzo, coordinando gli interventi con i Comuni limitrofi.
Siano predisposte apposite aree adibite a ciclo-parcheggio.
Siano altresì garantiti i collegamenti mediante il trasporto pubblico, promuovendo una mobilità urbana che diminuisca i veicoli privati e migliori la qualità dell'ambiente urbano;
- e) Sia preservata la qualità paesaggistica e siano previste aree destinate al verde pubblico, prevedendo piccole aree verdi con ombreggiatura che consentano di sostare nei piccoli spostamenti pedonali;
- f) In relazione alla edificabilità in progetto, siano previsti adeguati spazi delimitati da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi;
- g) Sia eseguita la valutazione relativa all'impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di zona;
- h) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011.

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione con pec prot. n. 2334/URB del 23/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 430932 del 26/10/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



Si corrisponde alla nota di Codesta Sezione prot. n. 386755 del 28.9.2015 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito all'attuazione del Piano in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia si osserva quanto segue.

Con riguardo ai contenuti della documentazione presentata si comunica che, in base al *Piano strategico per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, approvato con DPCM 21.11.2013, l'area in oggetto risulta attualmente affetta da pericolosità idraulica con grado di pericolosità PI, in contrasto con quanto delimitato nella tavola 02b "estratto della variante n. 1 al P.I".

Si rappresenta pertanto che l'intervento dovrà essere coerente con quanto previsto dagli artt. 8 e 12 delle Norme di attuazione del PAI.

Si ritiene peraltro di evidenziare che le mappe predisposte per dare seguito ai contenuti della Direttiva europea 2007/60/CE, (*"Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)"* - entro il 2015), impostate su scenari di allagabilità, indicano che l'area in oggetto è limitrofa ad aree di possibili situazioni di criticità idraulica (vedere link: <http://www.alpiorientali.it/dir200760/pdf/mappe>).

Atteso che tali potenziali fenomeni sono prodotti sulla base di possibili scenari di rotta arginale, quanto sopra rappresentato va assunto quale utile informazione per effettuare opportune verifiche, nonché per stabilire eventuali procedure nell'ambito dei Piani di emergenza della Protezione Civile.

Si rappresenta inoltre che lo scenario sopra richiamato non è rappresentativo della gestione degli impianti idrovori che insistono sulla zona per i quali va richiesta opportuna indicazione al Consorzio di bonifica e agli Uffici del Genio Civile.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.139/2015 in data 13.10.15, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV):

"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. 139 DEL 13.10.15:

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Recupero del "Maglificio G.C.P. s.r.l." ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 e Piano di Lottizzazione per insediamenti commerciali, ludico-sportivi, direzionali, ricettivi et similia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, nel Comune di Veggiano (PD).

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Giuseppe Cappochin e di Giacomo Lippi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 372234 del 17/09/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";



PRESO ATTO che il perimetro dell'ambito di intervento da attuarsi con P.U.A. è comprensivo, in conformità all'art. 15 delle N.T.O. della variante n. 1 al P.I., della Z.T.O. D2/4 e della Z.T.O. D1/19, come perimetrata nelle tav. n° 1 e 2, rispettivamente in scala 1:5.000 e 1:2.000 della sopracitata variante al P.I.;

PRESO ATTO che sono previsti due distinti P.U.A. il primo della superficie di 12838 m² individuata catastalmente nel fog. 7 dal map 530, classificata Z.T.O. D1/19 dalla variante n° 1 al P.I., da attuarsi mediante recupero urbanistico, in conformità all'art. 2 del Regolamento n° 1 del 25 giugno 2013 attuativo della L.R. 50/2012 e il secondo della superficie di 19.000 m² reali - 19.153 m² catastali, individuata catastalmente nel fog. 7 dai mapp. 366 e 437, classificata Z.T.O. D2/4 dalla variante n° 1 al P.I., da attuarsi mediante Piano di Lottizzazione;

PRESO ATTO che le aree sono collocate a ridosso del confine nord-orientale del territorio comunale, immediatamente a sud della zona industriale, vicine all'incrocio tra via Mestrina (S.R. 11 Padana Superiore) e via Gazzo, situate ad est e a sud dell'insediamento commerciale IperLando e vicino al centro commerciale Conforama, che si affaccia sulla strada regionale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO



PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per per il Piano di Recupero del "Maglificio G.C.P. s.r.l." ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 e Piano di Lottizzazione per insediamenti commerciali, ludico-sportivi, direzionali, ricettivi et similia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, nel Comune di Veggiano (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Veggiano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.139/2015 del 13.10.15, ritiene che i PUA in oggetto, non debbano essere sottoposti a procedura VAS, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: ARPAV di Padova, AULSS n. 16 e dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

I PUA N. 1 - Piano di Recupero del Maglificio G.C.P. srl ed il PUA n. 2 - Piano di lottizzazione per insediamenti commerciali, ludico sportivi, direzionali, ricettivi nel Comune di Veggiano (PD), in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: ARPAV di Padova, AULSS n. 16 e dell' Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione, nonché le prescrizioni VINCA sopra espressamente riportate.

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 9 pagine.